

## **MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE BENEFICIARI DEGLI AIUTI PREVISTI DALLA LR 26/2009**

### **Premessa**

L'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 26/2009 (Disciplina e interventi per lo sviluppo del commercio equo e solidale in Emilia-Romagna) afferma che sono soggetti del commercio equo e solidale gli enti non aventi scopo di lucro, organizzati in forma collettiva e democratica, che operano in forma stabile sul territorio regionale, appartenenti ad una delle seguenti categorie:

- a) enti che rilasciano l'accreditamento di organizzazione del commercio equo e solidale;
- b) organizzazioni del commercio equo e solidale in possesso dell'accreditamento rilasciato da enti accreditatori;
- c) enti che certificano i prodotti del commercio equo e solidale.

L'individuazione è necessaria per poter beneficiare dei contributi previsti all'art. 5, comma 1, lettera f), e all'art. 6 della legge regionale.

### **Modalità di individuazione**

Gli enti del commercio equo e solidale devono presentare istanza di individuazione, tramite raccomandata con avviso di ricevimento a:

Regione Emilia-Romagna - Servizio Programmazione della distribuzione commerciale - Viale Aldo Moro - 40127 Bologna

Alla domanda, sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal Legale Rappresentante, devono essere allegati i seguenti documenti:

1. Fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del Legale Rappresentante che ha sottoscritto la domanda
2. Atto costitutivo
3. Statuto o Regolamento
4. Bilancio ovvero rendiconto dell'ultimo esercizio regolarmente approvato
5. Relazione sull'attività svolta.

La validità dell'individuazione è a tempo indeterminato, fatta salva la revoca per perdita dei requisiti previsti nella legge regionale e nel presente atto.

Entro la fine del mese di luglio ed entro la fine del mese di gennaio di ogni anno, il dirigente competente individua le organizzazioni del commercio equo e solidale che hanno presentato istanza rispettivamente nel primo e nel secondo semestre dell'anno.

## **REQUISITI PER L'INDIVIDUAZIONE**

### **1 Per tutti i soggetti**

Per essere riconosciuti, gli enti del Commercio Equo e Solidale devono:

- rispettare i criteri, stabiliti dal punto 2 della risoluzione del Parlamento Europeo del 6 luglio 2006 sul commercio equo e solidale e lo sviluppo;
- condividere gli obiettivi del commercio equo e solidale, i quali devono risultare chiaramente prevalenti nell'oggetto sociale e nell'effettiva attività svolta. La prevalenza dell'attività sussiste quando almeno il 60% dei ricavi deriva da attività del commercio equo e solidale, fatto salvo l'adeguamento con la normativa nazionale.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 26/2009, per essere individuati i soggetti devono:

- avere natura e finalità non lucrativa: le organizzazioni devono essere costituite nelle forme previste dalla legge in modo da garantire la natura non lucrativa dell'ente, aspetto chiaramente specificato nell'atto costitutivo e nello statuto che si concretizza nel divieto di distribuire gli utili o nel rimando alle leggi in materia mutualistica (principi della mutualità prevalente);
- devono essere organizzati in forma collettiva e democratica: le attività, le scelte e i documenti ufficiali devono essere il frutto di processi decisionali democratici;
- devono operare in forma stabile sul territorio regionale: l'operatività dei soggetti deve avere come ambito territoriale la regione Emilia-Romagna attraverso la presenza sul territorio di almeno una sede operativa dotata di struttura organizzativa e attiva da almeno un anno.

## **2 Per i soggetti di cui al comma 1, lettera a), della LR 26/2009:**

Le organizzazioni, oltre ai requisiti previsti al punto 1, devono:

- avere 70 o più associati con sedi in almeno 10 regioni italiane, fatto salvo l'adeguamento con la normativa nazionale;
- avere un sistema di accreditamento codificato, con requisiti di accesso da parte degli associati, e un sistema di verifica degli stessi attraverso un monitoraggio periodico;
- fornire agli associati una dicitura e un logo che essi possano utilizzare e che rappresenti una tutela per il consumatore.

## **3 Per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), della LR 26/2009**

Le organizzazioni, oltre ai requisiti previsti al punto 1, devono:

- essere in possesso dell'accREDITAMENTO di organizzazione del commercio equo e solidale.

## **4 Per i soggetti di cui al comma 1, lettera c), della LR 26/2009**

Gli enti che certificano i prodotti del commercio equo e solidale attraverso l'attribuzione di un marchio di garanzia, oltre ai requisiti previsti al punto 1, devono essere affiliati a FLO (Fairtrade Labelling Organizations International)

## **CRITERI E MODALITA' ATTUATIVE DEGLI SPECIFICI INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 5, COMMA 1, LETT. F), ED ALL'ART. 6. TIPOLOGIE DI INTERVENTO DA FINANZIARE PRIORITARIAMENTE**

### **A) Descrizione e finalità dell'intervento di cui all'articolo 5, comma 1, lett. F)**

L'intervento ha lo scopo di agevolare le organizzazioni del commercio equo e solidale nella realizzazione degli investimenti relativi esclusivamente allo svolgimento dell'attività relativa al commercio equo e solidale e finalizzati a:

- a) apertura e ristrutturazione delle sedi;
- b) acquisto di attrezzature, arredi e dotazioni informatiche.

### Soggetti che possono presentare domanda

Tutti i soggetti del Commercio Equo e Solidale individuati dalla Regione Emilia-Romagna.

### Criteri di priorità

Apertura di nuova sede in provincia diversa da quella dove l'ente già opera.

### Decorrenza dell'iniziativa

Sono ammissibili le spese sostenute nei dodici mesi antecedenti la data di scadenza per la presentazione della domanda.

### Spese ammissibili

Sono ammissibili le seguenti spese:

1. opere edili per l'esecuzione di interventi volti all'ampliamento e/o alla ristrutturazione e/o al restauro delle unità locali, compresi i vani tecnici ed i locali accessori, conformi alle vigenti normative urbanistico – edilizie e regolarmente autorizzati dai competenti organi;
2. progettazione e direzione lavori, oneri per la sicurezza e collaudi, fino ad un valore massimo del 5% dell'importo ammissibile relativo alle opere edili e arredi;
3. acquisto di impianti, attrezzature, dotazioni informatiche ed arredi, di nuova fabbricazione, inventariabili e, strettamente funzionali all'attività, esclusi i mezzi targati per il trasporto di merci e/o persone;
4. acquisto di software e relative licenze d'uso, funzionali all'attività; le relative spese devono essere iscritte a libro cespiti ed ammortizzabili in più esercizi.

Non sono ammissibili:

- imposte di varia natura (bolli, diritti di segreteria, per rilascio autorizzazioni e similari, etc);
- i consumi per utenze;
- le opere di sola manutenzione ordinaria;
- acquisto e realizzazione di beni di consumo (depliant, volantini, biglietti da visita, carta intestata, materiale da confezione) o di scorte;
- gli acquisti effettuati tramite operazioni di locazione finanziaria.

### Finanziamento e regime d'aiuto

Il finanziamento è concesso, nel rispetto delle norme che regolano gli aiuti "de minimis", nella misura massima del 40% delle spese ammissibili.

Il finanziamento è cumulabile con altri contributi di enti pubblici fino al raggiungimento del limite dell'ottanta per cento.

Ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 26/2009, i contributi sono concessi nei limiti del regime "de minimis".

## **B) Descrizione e finalità dell'intervento di cui all'articolo 6**

Tutti i soggetti del Commercio Equo e Solidale individuati dalla Regione Emilia-Romagna possono presentare progetti per la realizzazione delle giornate del commercio equo e solidale di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 26/2009. I soggetti del Commercio Equo e Solidale possono realizzare i progetti di cui al presente paragrafo anche attraverso lo svolgimento delle attività di cui alle lettere a), b), c) ed e) del primo comma dell'articolo 5 della LR n. 26/2009.

### **FINANZIAMENTO E REGIME D'AIUTO**

Il finanziamento è pari al 100% delle spese ammissibili, che dovranno essere sostenute dopo l'approvazione dei relativi progetti.

Le spese ammissibili sono solo quelle organizzative, escluse quindi le spese di partecipazione dei vari soggetti.

In particolare sono ammissibili le seguenti spese:

a) spese per acquisizione di servizi relativi a:

1. realizzazione di appositi programmi informatici per l'intervento;
2. iniziative di comunicazione nonché attività divulgative dell'intervento realizzato;
3. pubblicità, nei limiti del 10% del totale delle spese ammissibili;
4. consulenze professionali, prestate, in base a lettera di incarico specifico del soggetto beneficiario/attuatore, da imprese o società, anche in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, o da altri soggetti privati aventi personalità giuridica o da enti pubblici, ovvero da professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto ovvero, per le professioni non regolamentate, da persone fisiche munite di specifico titolo di livello universitario e dotati di adeguata e non occasionale esperienza, comprovata dai relativi *curricula* che devono risultare agli atti;

b) costi sostenuti dagli enti e dalle organizzazioni del commercio equo e solidale, in qualità di soggetti attuatori, relativi al personale dipendente e ad altre figure a questo assimilate dalla normativa vigente, compreso il personale con rapporto di lavoro parasubordinato nonché il personale impegnato, con qualsiasi tipologia contrattuale, in via specifica per la realizzazione del progetto con esclusione delle prestazioni professionali di cui alla lettera a);

c) spese generali: si riferiscono a spese per le quali non è possibile determinare l'esatto importo destinato ad ogni singola attività, come, ad esempio, affitto di locali, illuminazione, riscaldamento, assicurazioni, uso di telefono, fax, servizi postali e di corriere, viaggi e missioni del personale dipendente come definito alla precedente lettera b) e altre spese non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a), b). Tali spese sono riconosciute forfettariamente e senza obbligo di rendicontazione, per un importo pari al 30% delle spese ammesse a finanziamento.

Il progetto deve essere illustrato da una relazione tecnica che approfondisca i seguenti aspetti:

- Soggetti proponenti
- Obiettivi e descrizione dell'iniziativa
- Piano finanziario
- Tempistica

Ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 26/2009, i contributi sono concessi nei limiti del regime "de minimis".

### **CRITERI DI PRIORITÀ**

Requisito di priorità nella valutazione dei progetti è l'integrazione e il coordinamento tra i soggetti del commercio equo e solidale riconosciuti dalla Regione Emilia-Romagna. Non verranno esaminati progetti presentati e gestiti da singole organizzazioni.

## **C) Bandi regionali**

Con appositi bandi, la Regione Emilia-Romagna darà attuazione agli interventi previsti dai punti A) e B) che precedono.